

DOCUMENTO

**PARERE DELL'ORGANO DI
REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2026-
2028 E DOCUMENTI ALLEGATI DEL
COMUNE DI LURAS**



Sommario

Presentazione

1. PREMESSA

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

3. DOMANDE PRELIMINARI

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2024 E 2025

5.1 *Debiti fuori bilancio*

5.2 *Enti in disavanzo (da compilare solo se ricorre la fattispecie)*

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

6.1. *Fondo pluriennale vincolato (FPV)*

6.2 *FAL – Fondo anticipazione liquidità*

6.3. *Equilibri di bilancio*

6.4. *Previsioni di cassa*

6.5. *Utilizzo proventi alienazioni*

6.6. *Risorse derivanti da rinegoziazione mutui*

6.7. *Entrate e spese di carattere non ripetitivo*

6.8. *Nota integrativa*

6.9. *Conguagli Fondi Covid-19*

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 *Entrate*

7.2 *Spese per titoli e macro aggregati*

7.3 *Spending review*

7.4. *Spese in conto capitale*

8. FONDI E ACCANTONAMENTI

8.1. *Fondo di riserva di competenza*

8.2. *Fondo di riserva di cassa*

8.3. *Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)*

8.4. *Fondi per spese potenziali*

8.5. *Fondo garanzia debiti commerciali*

9. INDEBITAMENTO

10. ORGANISMI PARTECIPATI

11. PNRR

12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

13. CONCLUSIONI



COMUNE DI LURAS

Provincia Gallura Nord Est Sardegna

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Michele Raimondo Mura



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 19/02/2026

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2026-2028, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, del Comune di LURAS che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

**L'ORGANO DI REVISIONE
Rag. Michele Raimondo Mura**

1. PREMESSA

Il sottoscritto Rag. Michele Raimondo Mura, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare delibera dell'organo consiliare n. 2 del 27-01-2023,

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. n.267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs.n.118/2011;
- che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale in data 06/02/2026 con delibera n. 15 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo, proposta di C.C. n. 4 del 12/02/2026;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 06/02/2026 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028;

l'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di LURAS registra una popolazione al 01.01.2025, di n. 2367 abitanti.

L'Ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione;

L'Ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione;

L'Ente non rientra tra gli enti alluvionati di cui al Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61;

L'Ente non è in disavanzo;

L'Ente **non è** in piano di riequilibrio¹;

L'Ente **non è** in dissesto finanziario.



¹ Per gli enti in **piano di riequilibrio** si segnala la Sentenza della Corte costituzionale n. 224 depositata in data 22 dicembre 2023 che dichiara l'illegittimità del comma 1 dell'art. 43 Decreto-legge n. 133 del 2014 *“nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa”*.

Sul tema l'Osservatorio del Ministero dell'Interno ha emanato un atto di indirizzo in data 7 ottobre 2024 che prevede che: *“Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023 - che ha configurato le anticipazioni dal “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” quali anticipazione di liquidità*

- le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell'art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo,

3. DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2025 ha aggiornato gli stanziamenti di previsione 2025-2027 con delibera di C.C. n.17 del 30/07/2025 di Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento Esercizio finanziario 2025 Art. 193 Art 175 c 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2026-2028.

L'Ente sta gestendo in esercizio provvisorio.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n.118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1.

L'Organo di revisione è iscritto alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, ha effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP con esito positivo..

L'Ente è adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

Con il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026.

Con la lettera del 4 dicembre 2025 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia (U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 28 febbraio 2026, in considerazione, della incertezza sui contenuti e l'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio.

La proroga coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, anche da quelli che abbiano già approvato il proprio bilancio, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall'ordinamento e finora non applicati. In caso di bilancio già approvato, i cambiamenti dovuti alle modifiche sulle entrate potranno essere recepiti nella prima variazione di bilancio utile (dl 4/2022, art. 13, co.5-bis).

comunque, coerente con l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL)."



Con riferimento alle modifiche introdotte nei principi contabili, riguardanti il cd. bilancio tecnico, si segnala che gli obblighi e le tempistiche endoprocedimentali recati dai paragrafi 9.3.1 e seguenti dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 si adatteranno al nuovo termine, ovviamente nei soli casi di non ancora avvenuta approvazione del bilancio. Inoltre, per quanto concerne l'obbligo di dare espressa motivazione del ricorso alla proroga, gli enti potranno richiamare le motivazioni appropriate nella stessa deliberazione del bilancio di previsione.

Sotto il profilo fiscale, con riferimento alla TARI e all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali sono previsti termini specifici di deliberazione dei rispettivi atti, autonomi rispetto al termine ordinario per l'approvazione del bilancio – o a quello eventualmente prorogato – si segnala l'approvazione, in Commissione Bilancio del Senato, di due emendamenti al disegno di legge di bilancio che introducono rilevanti novità:

- a. Per la TARI, il termine per l'approvazione delle delibere (PEF-regolamento-tariffe), già fissato al 30 aprile di ciascun anno, è ora stabilmente differito, a decorrere dal 2026, al 31 luglio di ciascuno anno;
- b. Per l'addizionale Irpef, sempre in base ad un emendamento approvato nei giorni scorsi:
 - anche per il 2026 il termine per l'approvazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote è fissato al 15 aprile;
- c.-è estesa al 2028, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la disciplina che consente ai Comuni di determinare aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in base ai previgenti quattro scaglioni di reddito;

-è estesa al 2028 la previsione secondo cui, in caso di mancata deliberazione comunale di modifica degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell'ente per l'anno precedente a quello di riferimento.

N.B. Si ricorda che qualora l'Ente non rispetti i termini di legge per l'approvazione del Bilancio, degli strumenti di programmazione e dell'invio dei dati alla BDAP, scatta il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall'art.1 c.904 della L.145/2018 salva la deroga aggiunta nell'ultimo periodo dall'art. 3- ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario sulla base dei parametri individuati con Decreto interministeriale del 4 agosto 2023.

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del D.lgs. n.118/2011).

Con riferimento alla verifica della coerenza delle previsioni l'Organo di revisione, sul Documento Unico di programmazione (DUP), approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 14 del 06/02/2026 e presentato al Consiglio comunale con proposta di deliberazione n. 3 del 12/02/2026, con riferimento alla verifica della coerenza delle previsioni ha espresso parere con verbale n. 1 del 16/02/2026, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

L'Organo di revisione ha verificato che il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione:

- è stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 06/02/2026.

Si ricorda che nel caso in cui l'Ente non provveda alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, deve darne comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il programma espone interventi di investimento uguali o superiori a 150.000,00 Euro.

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018").

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 non è stato approvato autonomamente e si considera approvato in quanto contenuto nel DUP;

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n.10 del 06/02/2026..

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per

il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. Verrà poi adottato il PIAO nei tempi previsti dalla legge.

Il Revisore ricorda che la programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Programma annuale degli incarichi

L'Ente non ha allegato al DUP il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 in quanto, da atto nello stesso che non sussistono programmi di affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma per il triennio di riferimento.

Dal limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).
b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)2 ;

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha una sezione del DUP dedicata al PNRR.

Il DUP deve obbligatoriamente avere una sezione specifica (ATTUAZIONE PNRR) e una sezione operativa specificandone gli aspetti finanziari.

Nello specifico:

- a) Deve essere aggiornato il DUP nella parte strategica e operativa;
- b) la sezione strategica deve essere in linea con gli indirizzi della programmazione PNRR per gli anni oggetto dell'intervento;
- c) devono essere richiamati e riportati i risultati attesi sul PNRR;
- d) deve essere riportato specificatamente per ogni intervento: Missione, Componente, Intervento, TITOLO, CUP, Importo, ultima scadenza del cronoprogramma;
- e) deve essere adeguata la parte che concerne la semplificazione amministrativa, in particolare in tema di appalti;
- f) deve essere implementato il Piano triennale delle opere pubbliche e il Piano triennale degli acquisti di beni e servizi;
- g) devono essere evidenziati i milestone e target relativamente ai progetti PNRR;
- h) deve essere valutata un'analisi dei punti di forza, dei punti deboli (swot) relativa agli obiettivi del PNRR da raggiungere e agli effetti positivi sul benessere del cittadino e dell'economia turistica del territorio;
- i) la sezione operativa, deve individuare nella parte entrata l'analisi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per attuare il PNRR;
- j) nella parte spesa, deve descrivere i programmi, valutare gli impegni e cronoprogrammi in coerenza con quanto indicato nelle convenzioni Ministero/Soggetto Attuatore;

Si ricorda che il Programma triennale lavori pubblici dovrà sempre risultare coerente anche con

DOCUMENTO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERTIFICAZIONE E MONITORING DEGLI ENTI LOCALI

i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. Art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal

PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”). Anche relativamente al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi si ricorda che lo stesso dovrà sempre risultare coerente anche con i progetti PNRR. (Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR).

Si invita pertanto ad un'attenta e scrupolosa applicazione della normativa.

Partenariati Pubblici Privati

Nella proposta di C.C. n. 4 del 12/12/2026 di approvazione della schema di Bilancio 2026/2028 si attesta che non sono previste operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) di cui all'art. 174 del D.Lgs 36/2023.

5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2024 E 2025

Con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n 2 del 30.04.2025 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2024.

L'Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2024 in data 29/04/2025 con verbale n. 4.

La gestione dell'anno 2024 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2024 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	2024
Risultato di amministrazione (+/-)	2.121.172,85
di cui:	
a) Vincolato	1.386.265,30
b) Per spese investimento	24.000,00
d) Per fondo accantonato	289.507,01
e) Non vincolato (+/-) *	421.400,54

di cui applicato all'esercizio 2025 per un totale di euro 1.669.697,82.

5.1 Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio 2025 l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio con delibera di C.C. n. 37 del 22/12/2025, trasmesso alla CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_SAR - SC_SAR - 0000709 - Ingresso - 06/02/2026.

L' Organo di revisione ha verificato che dalla comunicazione pervenuta da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, entro la data utile per la formulazione delle previsioni di bilancio, non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione 2026-2028 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL;
- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n.118/2011;
- le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2026 , 2027 e 2028 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2025 sono così formulate:



ENTRATE	Assestato 2025	2026	2027	2028
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 1.669.697,82	€ 1.260.963,68		
Fondo pluriennale vincolato	€ 770.368,33	€ 731.318,10	€ -	€ -
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 888.961,64	€ 885.593,72	€ 885.593,72	€ 885.593,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 3.133.635,03	€ 2.957.702,09	€ 2.958.888,17	€ 2.958.433,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 511.048,50	€ 270.036,29	€ 206.036,29	€ 206.036,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 1.407.443,43	€ 465.276,52	€ 2.937.140,00	€ 1.665.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	€ 1.683.500,00	€ 1.293.500,00	€ 1.293.500,00	€ 1.293.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 10.864.654,75	€ 7.864.390,40	€ 8.281.158,18	€ 7.008.563,18
SPESE	Assestato 2025	2026	2027	2028
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 1 - Spese correnti	€ 5.005.360,29	€ 4.297.409,70	€ 3.934.595,21	€ 3.937.554,11
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 3.240.707,76	€ 2.137.484,22	€ 2.929.390,00	€ 1.657.250,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 135.086,70	€ 135.996,48	€ 123.672,97	€ 120.259,07
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.683.500,00	€ 1.293.500,00	€ 1.293.500,00	€ 1.293.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 10.864.654,75	€ 7.864.390,40	€ 8.281.158,18	€ 7.008.563,18

6.1. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

L'Ente ha costituito una parte del Fondo Pluriennale Vincolato. Il dato definitivo avverrà con il riaccertamento ordinario dei residui.

Il Revisore ricorda che nella costituzione del FPV, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento, l'Ente dovrà applicare correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avendo riguardo in particolare ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori) e tenendo conto delle novità introdotte dal D.lgs. 36/2023 ed inserite nei principi contabili dal DM 10 ottobre 2024 (XVII° correttivo di Arconet).

Gli uffici dovranno prestare particolare attenzione alla re-imputazione degli impegni di spesa affinché sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2026-2028, nonché con gli impegni pluriennali.

Sarà cura del Revisore verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi ed evidenziare gli eventuali ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma

L'Organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni di spesa sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2026-2028, nonché con gli impegni pluriennali, al fine di:

- verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi;
- evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma;



	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	€ 731.318,10
FPV di parte corrente applicato	€ 39.221,49
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	€ 692.096,61
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	€ -
FPV di entrata per incremento di attività finanziarie	€ -
FPV DETERMINATO IN SPESA	€ 731.318,10
FPV corrente:	€ 39.221,49
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	€ -
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ 39.221,49
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	€ 692.096,61
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	€ 77.271,09
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ 614.825,52
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ -
Fondo pluriennale vincolato di spesa per incremento di attività finanziarie	€ -
Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento	
Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	€ 39.221,49
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	€ -
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	€ -
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	€ -
Totale FPV entrata parte corrente	€ 39.221,49
Entrata in conto capitale	€ 692.096,61
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	€ 692.096,61
Totale FPV entrata per incremento di attività finanziarie	€ -
TOTALE	€ 731.318,10

6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

6.3. Equilibri di bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Il Revisore ricorda che:

Il comma 2 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, **il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.**

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono



indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.** Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 9 dell'articolo 104 prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con DM del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:

- a) del saldo W2 se negativo come da rendiconto 2025;
- b) del minore accantonamento del fondo 2025 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

DOCUMENTO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegatiConsiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti ContabiliFondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCAANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERTIFICAZIONE E MONITORING (ENIT/ITALICA)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	273.102,59	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	39.221,49	-	-
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.113.332,10	4.050.518,18	4.050.063,18
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	250,00	250,00	250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.297.409,70	3.934.595,21	3.937.554,11
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	37.463,84	37.463,84	37.463,84
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	135.996,48	123.672,97	120.259,07
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-	-	-
O) Equilibrio di parte corrente⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	987.861,09	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	692.096,61	-	-
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	-	-	-
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	465.276,52	2.937.140,00	1.665.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	250,00	250,00	250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.137.484,22	2.929.390,00	1.657.250,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	-	-	-
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	273.102,59	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		- 273.102,59	0,00	0,00

L'importo di euro 250,00 di entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale sono costituite da:

- proventi codice della strada.

L'importo di euro 8.000,00 di entrate in conto capitale destinate a spese corrente sono costituite da:

- Proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire.

DOCUMENTO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERTIFICAZIONE E VERIFICA DEGLI ESPERTI LOCALI

L'equilibrio finale **è pari** a zero.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2026-2028 si è applicato avanzo presunto di quote vincolate, per Euro 1.255.963,68 e avanzo accantonato per Euro 5.000,00, con Delibera di Giunta n.5 del 28.01.2026 si è determinato l'avanzo presunto all'inizio dell'esercizio 2026, relativo alle quote vincolate All. a2, accantonate All. a1 e quota destinata agli investimenti All. a3, del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, 2025, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Si riporta qui di seguito il prospetto dimostrativo di determinazione avanzo presunto 2025, all'inizio dell'esercizio 2026:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	2.121.172,85
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	770.368,33
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	5.862.396,11
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	6.013.945,85
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	10.700,57
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2026	2.750.692,01
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 ⁽¹⁾	731.318,10
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	2.019.373,91
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 ⁽⁴⁾	180.945,74
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo di garanzia debiti commerciali ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	68.667,81
	B) Totale parte accantonata	249.613,55
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	12.360,30
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.601.297,02
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	66,03
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	1.613.723,35
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	24.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	132.037,01
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	5.000,00
	Utilizzo quota vincolata	1.255.963,68
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.260.963,68



Avanzo Presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli



formalmente attribuiti dall'ente N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Il Revisore ricorda che l'avanzo destinato ad investimenti può essere applicato solo dopo l'approvazione del rendiconto.

2) Gli enti che hanno il FAL in sede di bilancio di previsione possono applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL stesso, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità attraverso le entrate correnti, e non dall'utilizzo del FAL.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IN SEDE DI PREVISIONE EURO 1.260.963,68

Avanzo vincolato applicato in sede di previsione a copertura di spese d'investimento Euro 987.861,09:

- ☐ 41.034,25 CAP. 9742 DISCARICA BIDORU,
- ☐ 31.013,73 CAP. 9742 DISCARICA BUSCIONE,
- ☐ 126.043,20 CAP. 9199 MAN. STR. CHIESA,
- ☐ 100.000,00 CAP. 9525 MESSA A NORMA CAMPO LIMBARA,
- ☐ 300.000,00 CAP. 9585 RIQUALIFICAZIONE URBANA,
- ☐ 300.000,00 CAP. 9576 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE,
- ☐ 46.429,65 CAP. 9360 SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA,
- ☐ 41.368,59 CAP. 9900 PARCO GIOCHI,
- ☐ 1.971,67 CAP 10005 ASILO NIDO.

Avanzo vincolato applicato in sede di previsione a copertura di spese correnti Euro 268.102,59:

- ☐ CAP. 2170 EURO 3.001,08 RISTORI SPECIFICI (CONTRIBUTO ALIMENTARE - COVID) CONGUAGLI F/DI COVID,
- ☐ CAP. 7955 EURO 15.624,37 REIS),
- ☐ CAP. 6955 EURO 116.518,67 CORSI D'ACQUA,
- ☐ CAP. 7620 EURO 15.081,75 SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE,
- ☐ CAP. 7663 EURO 4.780,06 TRASPORTO ALUNNI H,

DOCUMENTO

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati**



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
RICERCA

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERTIFICAZIONE E MONITORING ENERGETICI

☐ CAP. 7800 EURO 113.096,66 L.20/97.

Avanzo accantonato applicato in sede di previsione a copertura di spese correnti

☐ CAP. 1270 UTENZE IDRICHE (CREDITO MUTUI NEI CONFRONTI DI ABBANOA) Euro
5.000,00.



6.4. Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2023	2024	2025
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.814.457,84	2.473.978,75	3.012.074,36
di cui cassa vincolata ⁽¹⁾	31.586,90	2.600,00	106.069,50

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI					
		Residui	Competenza	TITOLI	Previsioni di Cassa
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	-	-		3.012.074,36
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	245.850,19	885.593,72	1.131.443,91	1.131.443,91
2	Trasferimenti correnti	359.199,30	2.957.702,09	3.316.901,39	3.316.901,39
3	Entrate extratributarie	44.501,74	270.036,29	314.538,03	314.538,03
4	Entrate in conto capitale	860.613,17	465.276,52	1.325.889,69	1.325.889,69
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
6	Accensione prestiti	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	47.525,95	1.293.500,00	1.341.025,95	1.341.025,95
	TOTALE TITOLI	1.657.690,35	5.872.108,62	7.529.798,97	7.529.798,97
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.657.690,35	5.872.108,62	7.529.798,97	10.541.873,33
PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI				-	
		Residui	Competenza	TOTALI	Previsioni di Cassa
1	Spese correnti	1.222.942,20	4.297.409,70	5.520.351,90	5.429.200,59
2	Spese in conto capitale	655.398,96	2.137.484,22	2.792.883,18	2.100.786,57
3	Spese per incremento attività finanziarie	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	135.996,48	135.996,48	135.996,48
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	39.731,54	1.293.500,00	1.333.231,54	1.333.231,54
	TOTALE TITOLI	1.919.072,70	7.864.390,40	9.783.463,10	9.000.215,18
	SALDO DI CASSA	- 261.382,35			1.541.658,15

Relativamente alle previsioni di cassa, si ricorda che il totale delle previsioni di cassa delle spese – al netto delle partite di giro – non deve essere inferiore ai residui passivi sommati agli stanziamenti di competenza, detratti:

- le spese da pagare nell'esercizio successivo;

- le spese oggetto di contenzioso non destinate a chiudersi nell'anno;
- il Fondo pluriennale vincolato di spesa;
- i fondi di accantonamento (eccetto i fondi di riserva).

Mentre il totale delle previsioni di cassa delle entrate – al netto delle partite di giro:

– non deve superare la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui attivi dell'esercizio precedente, da cui devono essere sottratti sia il Fcde iscritto in bilancio sia quello accantonato nel risultato di amministrazione.

N.B. Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2025 (allegato 9 “quadro generale riassuntivo” e “allegato f”).

Nel caso in cui l'Ente preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere anche se non ha uno specifico programma;
- il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;
- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;
- la previsione di cassa relativa all'entrata non è effettuata tenendo conto di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;
- gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili;
- i singoli responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa;
- le previsioni di cassa per la spesa corrente, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.
- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa rispecchiano gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;
- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha elaborato le previsioni di cassa 2026 considerando



le reali possibilità di incasso e di pagamento in vista dell'elaborazione del PAFC (piano annuale flussi di cassa) 2026 che dovrà anche tenere conto dell'effettivo andamento della cassa dell'esercizio 2024 come esercizio di confronto.

L'art.1 comma 659 lett. c e d) della Legge di bilancio 2026 prevede che entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, vengano aggiornati i principi 4/1 e 4/2 per promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza e per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

Il fondo iniziale di cassa al 01/01/2026 comprende la cassa vincolata per euro 106.069,50 (dato al 31/12/2025) e l'Organo di revisione ritiene che l'Ente si sia dotato di scritture contabili, anche se non di un programma specifico, atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata² per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'Ente non prevede di utilizzare, per cassa, entrate a destinazione vincolata (art.195 Tuel).

L'art.1 comma 672 della Legge di bilancio 2026 dispone che all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028». Pertanto, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è mantenuto a cinque dodicesimi delle entrate correnti (rispetto alla regola ordinaria dei tre dodicesimi) per ciascuno degli anni 2026-2027 e 2028.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DI 7 maggio 2024, n. 60 "Coesione", che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del DI 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E' stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili a prestare sempre la massima attenzione.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del



decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

2 Per quanto riguarda la gestione della cassa vincolata si fa presente che dal 5 luglio 2024 è in vigore il contenuto dell'articolo 6, comma 6-octies del D.L. 60/2024, convertito con Legge n. 95/2024 che va a modificare espressamente alcuni articoli del D.lgs. 267/2000, in particolare: l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresses le parole: «da legge»; l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresses le parole: «stabiliti per legge o»; l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

Il piano annuale dei flussi di cassa dovrà essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”.

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

Il Revisore già ai sensi della circolare RGS 15 del 5 aprile 2024 ha provveduto a riportare nei propri verbali relativi alle verifiche trimestrali di cassa i tempi medi di pagamento.

Si ricorda che il DM 10.10.2024 ha precisato che, ai sensi del D.lgs. n.36/2023, le opere a scomuto non devono più essere inserite nel piano delle opere pubbliche ma solo nel DUP.

6.5 Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, L. n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

N.B. Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art.1 comma 443 della legge 228/2012 e dell'art.56 bis, comma 11, D.L.n.69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento. Per i proventi derivanti dalla cessione di aree oggetto di trasferimento demaniale si applica quanto previsto dall'art. 56 bis, comma 10 D.L. n.69/2013.

L'art.1 comma 666 della Legge di bilancio 2026 dispone che al comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alla semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.»

6.5.Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. 78/2015 in quanto non ha rinegoziato mutui.

N.B. L'art. 17-ter del D.L. 113/2024 ha esteso al 2027 la possibilità di utilizzare tali economie.



Per gli anni dal 2015 al 2026*, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

** L'art.6 quinquies del D.L. 29 settembre 2023 n.132 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023 n.170 rubricato "Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali" dispone che all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».*

L'art.1 comma 678 della Legge di bilancio 2026 proroga al 2026 le misure volte ad alleggerire gli oneri da indebitamento degli enti locali, consentendo anzitutto la rinegoziazione in fase di esercizio provvisorio e con delibera dell'organo esecutivo (anche nei casi di accordo con le banche con riferimento ai prestiti bancari).

L'art.1 comma 679 della Legge di bilancio 2026 estende al 2028 la facoltà per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto di titoli obbligazionari, includendo anche le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito.



6.6. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) *condoni;*
 - c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) *entrate per eventi calamitosi;*
 - e) *alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) *accensioni di prestiti;*
 - g) *contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) *consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) *ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
 - c) *eventi calamitosi,*
 - d) *sentenze esecutive ed atti equiparati,*
 - e) *investimenti diretti,*
 - f) *contributi agli investimenti.*

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente codificato, ai fini della transazione elementare, le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che, ai fini degli equilibri di bilancio, vi è un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.



6.7. Nota integrativa

Il Revisore ricorda che la nota integrativa deve rispettare il Principio contabile Allegato 4/1 ai seguenti paragrafi precisa:

§ 9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

§ 9.11.3 La nota deve analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni;*
- f) le accensioni di prestiti;*
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati devono essere indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;*
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;*
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti*



ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni

- e) *il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3653)])\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio, Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.*

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 *L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.*

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, deve essere predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento devono essere costituite da:

- a) *le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
- b) *le entrate in conto capitale (titolo 4);*
- c) *le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;*
- d) *le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità sono nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, deve essere dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo deve essere distinto nelle seguenti componenti 4:



3 Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

4 La seconda e terza componente è eventuale.

Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

☐ una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,

☐ una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

☐ una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) deve descrivere le modalità di quantificazione della stessa;

b) deve dare atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;

c) deve riportare l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

9.11.7 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione



indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa deve descrivere la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna

componente del disavanzo, deve indicare le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non è presente in quanto l'Ente non ha applicato avanzo presunto;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili;
- e) manca l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti in quanto non sussiste la fattispecie;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, fattispecie non presente;
- g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



6.8. . Conguagli Fondi Covid-19

Per gli enti in surplus:

L'Organo di revisione ha verificato che:

- le somme da restituire sono stanziare in apposito capitolo con il codice U.1.04.01.01.001 – “Trasferimenti correnti a Ministeri”, iscritto alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», Cofog 1.1 «Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri» del Bilancio 2026;
- che tali somme sono coperte per l'esercizio 2026, con l'applicazione della quota di avanzo vincolato presunto, già risultante nel rendiconto 2023.

I commi 835-838 dell'art.1 della Legge di bilancio 2026 disciplinano dal 2026 il recupero dei contributi alla finanza pubblica e delle risorse COVID eccedenti tramite trattenute sui trasferimenti agli enti locali.

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2026/2028, alla luce della manovra disposta dall'Ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

7.1.1. Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF.

Per gli anni 2026-2028 si prevede di applicare le seguenti aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, con conseguente gettito atteso:

Scaglione	Esercizio 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
0,4	83.200,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00

Nella Conferenza Stato – Città assieme alla proroga del Bilancio al 28/02/2026 ci sono due importanti novità.

Sotto il profilo fiscale, all'addizionale comunale all'IRPEF ed alla Tari, per le quali sono previsti termini specifici di deliberazione dei rispettivi atti, autonomi rispetto al termine ordinario per l'approvazione del bilancio – o a quello eventualmente prorogato – si segnala l'approvazione, in Commissione Bilancio del Senato, di due emendamenti al disegno di legge di bilancio che introducono rilevanti novità:

Per l'addizionale Irpef, sempre in base ad un emendamento approvato nei giorni scorsi: - anche per il 2026 il termine per l'approvazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote è fissato al 15 aprile; - è estesa al 2028, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la disciplina che consente ai Comuni di determinare aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in base ai previgenti quattro scaglioni di reddito; - è estesa al 2028 la previsione secondo cui, in caso di mancata deliberazione comunale di modifica degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell'ente per l'anno precedente a quello di riferimento.

IMU

L' Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con delibera di C.C. n. 36 del 22/12/2025, per l'anno 2026 si sono confermate le aliquote 2025. Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:



IMU	Esercizio 2025 (assestato o rendiconto)	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
IMU	€ 243.000,00	€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 258.000,00

È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e che riapprova l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto.

All'interno del Portale del federalismo fiscale, i comuni potranno utilizzare l'applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2025.

I commi 835-838 dell'art.1 della Legge di bilancio 2026 ampliano, in via di interpretazione autentica, i casi di esenzione IMU per attività sanitarie e didattiche non commerciali, con possibili riduzioni di gettito.

TARI

La previsione del gettito TARI iscritto in bilancio è leggermente diminuito rispetto a quanto stanziato nell'esercizio 2025 sulla base dei precedenti piani finanziari approvati.

	Esercizio 2025 (assestato o rendiconto)	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
TARI	€ 274.867,92	€ 269.524,00	€ 269.524,00	€ 269.524,00
FCDE competenza	€ 32.531,55	€ 37.463,84	€ 37.463,84	€ 37.463,84

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha approvato il Piano Economico Finanziario 2026-2028 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e lo farà nei termini previsti dalla normativa.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha impostato il bilancio di previsione 2026-2028 in relazione alle componenti perequative introdotte, in aggiunta alla Tari/tariffa corrispettiva, dalla deliberazione Arera n. 386/2023, secondo le modalità di contabilizzazione stabilite dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 13/2025. Non conoscendone adesso il "quantum", lo si farà in sede di definizione di tariffe entro il 31 luglio 2026. Nel contempo costituirà anche il FCDE per tale posta.

Si ricorda di contabilizzarle secondo le modalità stabilite dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 13/2025 dove stabilisce che "le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel Bilancio Comunale tra le entrate di parte corrente in quanto, essendo un' obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio.

Secondo la Corte, il dovere di versamento a favore di CSEA è una obbligazione che deve gravare



sul comune e non sugli utenti del servizio. “

Si invita pertanto a contabilizzarla nel modo suggerito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 13/2025.

- il pagamento della TARI **avviene** tramite il sistema F24;

Nella Conferenza Stato – Città assieme alla proroga del Bilancio al 28/02/2026 ci sono due importanti novità.

Sotto il profilo fiscale, all'addizionale comunale all'IRPEF ed alla TARI , per le quali sono previsti termini specifici di deliberazione dei rispettivi atti, autonomi rispetto al termine ordinario per l'approvazione del bilancio – o a quello eventualmente prorogato – si segnala l'approvazione, in Commissione Bilancio del Senato, di due emendamenti al disegno di legge di bilancio che introducono rilevanti novità:

-Per la TARI, il termine per l'approvazione delle delibere (PEF-regolamento-tariffe), già fissato al 30 aprile di ciascun anno, è ora stabilmente differito, a decorrere dal 2026, al 31 luglio di ciascuno anno.

Si ricorda che

- *il PEF deve essere validato prima dell'approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art. 1, comma 683, legge n.147/2013) e il termine attualmente in vigore per approvare le tariffe TARI rimane fissato al 30 aprile 2026.*

- *Con la delibera n. 397/2025/R/rif, l'ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 3), valido per il quadriennio 2026-2029. Il nuovo schema metodologico, nel solco dei precedenti (MTR-1 e MTR-2), conferma l'impianto generale di determinazione dei costi e dei limiti di crescita tariffaria, introducendo tuttavia alcuni affinamenti volti ad adeguare il sistema alla crescente complessità dei meccanismi di incentivazione delle gestioni più virtuose della raccolta differenziata. Tra gli elementi di maggiore rilievo del MTR-3 spicca la semplificazione procedurale relativa all'iter di approvazione del Piano Economico-Finanziario (PEF) da parte dell'Autorità.*

Altri Tributi Comunali

Oltre all'IMU , all'addizionale IRPEF e alla TARI, l'Ente non ha istituito altri tributi.

7.1.2. Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Titolo 1 - recupero evasione	Accertato 2024	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
		Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU	€ 7.999,97	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ -
Recupero evasione TASI		€ -		€ -		€ -	
Recupero evasione TARES/TARI	€ 10.533,90	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ -

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non è stato inerte** rispetto ai termini di prescrizione per le azioni di recupero.

I commi 102-110 dell'art.1 della Legge di bilancio 2026 assegnano agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata sui tributi e sulle entrate patrimoniali di propria competenza – con particolare (ma non esclusivo) riguardo a crediti di difficile esigibilità – che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, al fine di favorire lo smaltimento dei crediti pregressi. La norma prevede l'emanazione di un atto regolamentare locale che richiede, entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel sito istituzionale dell'Ente, l'adempimento di obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, con esclusione degli interessi ed eventualmente anche delle sanzioni. La definizione agevolata può intervenire anche nei casi di procedure di accertamento già in corso o di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'ente locale. Nel caso in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione a società miste o in house, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Le leggi e i regolamenti degli enti locali devono riferirsi a periodo di tempo circoscritti e consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni e sono adottati tenuto conto della situazione economico e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle entrate.

La facoltà di adottare forme di definizione agevolata è estesa anche alle entrate di natura patrimoniale.

7.1.3. Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse

L'Organo di revisione ha verificato gli importi inseriti nel titolo 2° dell' entrata come trasferimenti correnti si basano sulle assegnazioni previste per il 2026.

Il Fondo di Solidarietà Comunale

Nei contributi da amministrazioni centrali è ricompreso Il Fondo di Solidarietà Comunale che, dal 2013, sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla scorta dell'art. 1, comma 380 ter



della legge 228/2012 e s.m.i. e delle modifiche apportate dal D.L. 16/2014.

Considerato che per i comuni delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna la dotazione del FSC 2026-2028 non subirà modifiche rispetto al 2025, tale Fondo è stato iscritto a bilancio in base alle spettanze del 2025 pubblicate sul sito ministeriale della finanza locale per un importo pari a €. 250.069,72, comprensivo dell'incremento della dotazione del FSC prevista dall'art. 1 comma 449 lettera d-quater L 232/2016 e dei tagli previsti dalla normativa vigente, in particolare rispettando il concorso alla finanza pubblica.

Il Fondo di Solidarietà Comunale si evidenzia che esso è oggetto di decurtazione in relazione C.D. Concorso alla Finanza Pubblica previsto dalla Legge 213/2023 per gli anni dal 2024 al 2028. Il concorso alla finanza pubblica previsto dalla L 213/2023 per il quinquennio dal 2024 al 2028 determina un taglio del fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni che provvederanno ad accertare in entrata l'intero contributo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale e in spesa ad impegnare il concorso alla finanza pubblica. Tale taglio è quantificato nei prospetti pubblicati dal Ministero dell'interno il 04 luglio 2024 dove si evidenzia che il Comune di Luras parteciperà per gli anni considerati con un contributo di € 8.030,33 anno 2026, 8.087,90 anno 2027, 8.094,12 anno 2028.

Il Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali

L'articolo 88, commi 8-10, del DDL di bilancio 2024 prevede un "nuovo" contributo da parte degli enti locali a favore della finanza pubblica che dovrebbe derivare da misure di revisione della spesa.

In sostanza, **per gli anni che vanno dal 2024 al 2028**, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna assicurano un concorso alla finanza pubblica:

Il contributo sarà ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente registrati nel 2022, al netto di quelli afferenti la missione 12 e *"tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023"*.

La gestione contabile. Il contributo alla finanza pubblica determinerà un taglio del fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni (Cap.440). Tuttavia *"gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata."*

Ciò significa che gli enti dovranno stanziare in parte spesa nel proprio bilancio un capitolo di trasferimenti a favore del Ministero (Cap. 2941) e registrare al lordo il fondo di solidarietà comunale.

Sono stati inoltre previsti - per le annualità 2026/2028 - le risorse del Fondo solidarietà comunale FELS potenziamento e lo sviluppo dei servizi sociali (quantificata in € 22.510,64), FELS- contributo stato alunni H e FELS – potenziamento asili nido (quantificata in € 46.002,35), stanziati sulla base degli importi attribuiti all'Ente nel 2022 e delle previsioni di incremento proporzionale sulla base degli stanziamenti nazionali previsti nei futuri anni.

Altri trasferimenti statali riguardano le risorse umane coordinamento pedagogico territoriale;

Fondo speciale equità livello di servizi

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 498 e ssgg, della legge 213/2023, dal 2025 e fino al 2030 le quote vincolate destinate al raggiungimento dei livelli di servizi per asili nido, servizi sociali e trasporto alunni disabili prima erogate attraverso il fondo di solidarietà comunale saranno attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna attraverso il nuovo Fondo speciale equità livello di servizi. La dotazione del fondo ha ereditato le risorse già previste a legislazione vigente per le tre macro-aree, quindi da un punto di vista puramente finanziario nulla cambiato per gli enti, se non la rappresentazione in bilancio che passa dal titolo 1 al titolo 2.

Il fondo è articolato in tre quote:

a) la prima quota è destinata al finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in

forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. Le risorse sono ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797 della legge n. 178/2020, in modo che sia gradualmente raggiunto, entro il 2026, un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Ricordiamo che queste risorse sono vincolate solamente per gli enti che presentano una spesa storica inferiore al fabbisogno standard, informazione questa desumibile anche attraverso il sito di IFEL-Obiettivi in comune – Servizi sociali. Ovviamente l'ente dovrà verificare che eventuali aggiornamenti dei dati inerenti la spesa storica non mutino la situazione e obblighino l'ente a rendicontare le risorse.

b) la seconda quota è riservata al potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (asili nido) dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire, pari al 33,33% di posti nido (inclusi quelli privati) rispetto ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Tali risorse, se erogate, devono sempre essere rendicontate e quindi assumono natura vincolata sia in termini di competenza che di cassa;

c) la terza quota, anch'essa destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, è finalizzata al potenziamento del trasporto degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Tali risorse, se erogate, devono sempre essere rendicontate e quindi assumono natura vincolata sia in termini di competenza che di cassa.

7.1.4. Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ -	€ -	€ -
TOTALE SANZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ -	€ -	€ -
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta n. 12 del 06/02/2026, l'importo di euro 1.000,00 è stato destinato negli interventi di spesa alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 0,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale. La quota vincolata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 500,00;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

Per la spesa si ha la seguente ripartizione:

a) per il 12,50% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%) euro 125,00 cap.

9561;

b) per il 12,50% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, acquisto di attrezzature (min. 25%) euro 125,00 cap. 3570;

c) per il restante 25% alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente euro 250,00 cap. 5600;

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

7.1.5. Proventi dei beni dell'ente

Sono previste entrate da beni patrimoniali così specificate:

-cap. 1570/0-Proventi da fitti, noleggi e locazione dei beni € 4.000,00;

-cap. 1856/0 proventi utilizzo beni dell'Ente (S.Baltolu) € 10.000,00;

-cap. 1573/0 proventi derivanti da locazione di terreni € 5.000,00.

Trattandosi di entrate non certe, il Revisore esorta vivamente l'Ente ed i responsabili ad effettuare le spese correlate solo dopo il reale incasso delle stesse.

Per dette entrate provenienti da proventi dei beni dell'Ente, comunque l'organo di revisione invita i responsabili ad effettuare verifiche periodiche adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

7.1.6. Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

SERVIZIO	Entrate	Spese	Differenza	% di copertura delle spese con le entrate
Comunità anziani cap. 1700, 1865	59.000,00	148.600,00	89.600,00	40%
SAD E/ 1800 U/7655	20.000,00	75.000,00	55.000,00	27%
Mense scolastiche E/1300, 3110 U/3813	24.821,64	66.835,35	42.013,71	37%
Asilo estivo			-	#DIV/0!
Micronido E/1305, 420 U/3756-3816-3815	102.002,35	204.430,70	102.428,35	50%
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
TOTALE	205.823,99	494.866,05	289.042,06	42%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 13 del 06/02/2026, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale.

In merito si osserva: Relativamente agli impianti sportivi, il revisore ricorda sempre che per l'eventuale uso degli stessi dovrà essere disciplinato da convenzioni per regolarizzare i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo un canone idoneo a dare congrua copertura alle spese di gestione dello stesso.

Si invita altresì ad adottare sempre per l'erogazione di servizi specifici, regolamenti che stabiliscano in modo chiaro ed equilibrato i criteri di pagamento delle rette per la copertura dei costi.

7.1.7. Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2024	2025	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone Unico Patrimoniale	3.659,36	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -

Il Revisore ricorda che relativamente alla Rivalutazione ISTAT del Canone Unico, il decreto-legge n. 95/2025 è intervenuto sul comma 817 della legge n. 160/2019 introducendo la possibilità per gli enti locali di aggiornare annualmente le tariffe del Canone Unico applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

7.1.8. Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2024 (rendiconto)	€ 11.243,69	€ 7.910,65	€ 3.333,04
2025 (assestato o rendiconto)	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00
2026	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00
2027	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00
2028	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00

L'Ente con delibera n. 11 del 06-02-2026 ha destinato i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni.

Si ricorda che la legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione invita al rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa



7.2 Spese per titoli e macro aggregati

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni sono costruite tenendo conto del tasso di inflazione programmata.

Le previsioni degli esercizi 2026-2028 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dal rendiconto 2024 è la seguente:

PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Rendiconto 2024	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2028
101	Redditi da lavoro dipendente	547.647,03	€ 714.163,87	€ 696.800,41	€ 705.800,41
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	41.741,25	€ 47.848,70	€ 46.555,85	€ 46.556,55
103	Acquisto di beni e servizi	1.812.069,32	€ 1.857.742,79	€ 1.651.390,79	€ 1.651.257,17
104	Trasferimenti correnti	993.612,98	€ 1.553.523,29	€ 1.421.459,84	€ 1.421.459,84
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	54.569,49	€ 41.701,23	€ 35.358,50	€ 29.450,32
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	953,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
110	Altre spese correnti	40.270,37	€ 81.429,82	€ 82.029,82	€ 82.029,82
Totale		3.490.863,44	4.297.409,70	3.934.595,21	3.937.554,11

7.2.1 Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è **contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Nel DUP si dà atto che allo stato attuale non si prevedono cessazioni nel triennio considerato, mentre sono previste le seguenti assunzioni:

- l'assunzione di un istruttore(ex Cat.C) per l'area di vigilanza, con contratto Part-time;
 - l'assunzione di un dipendente appartenente all'area degli operatori esperti (ex Cat.B), Necroforo, con contratto Full-time;
 - l'assunzione di un istruttore (ex Cat.C) per l'area amministrativa, con contratto Full-time;
- Per la segreteria si conferma la convenzione con altro ente al 50%.

Il comma 9 dell'articolo 110 della Legge di bilancio 2025 ripristina un meccanismo di turn over per gli enti locali con più di venti dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Infatti, per quest'ultimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025 non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.

Infine, il comma 12 prevede la facoltà di utilizzare una parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare del dieci per cento i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie dei



tagli. In particolare i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

L'Organo di revisione ha verificato che nelle previsioni sono stati considerati gli aumenti contrattuali del triennio 2022-2024.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2026-2028, tiene conto di quanto indicato nel DUP ed è coerente:

- con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006 rispetto al valore del triennio 2011/2013, pari ad euro € 556.160,65 considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali).

**Rispetto art. 1, comma 557 QUATER Legge 296/2006**

LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 557 QUATER E 562 LEGGE 296/2006	
ANNO 2026 SPESA PERSONALE ASSOGGETTATA AL LIMITE	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
MACROAGGREGATO 101 (di cui 5000 buoni pasto)	714.163,87
IRAP	44.108,00
FORMAZIONE (MACROAGGREGATO 103)	2.000,00
RIMBORSI CONVENZIONE SEGRETERIA	54.630,00
TOTALE (A)	814.901,87
DIRITTI ROGITO	6.650,00
ARRETRATTI DI COMPETENZA	24.500,00
ARRETRATTI ANNI PRECEDENTI	38.711,01
FORMAZIONE	2.000,00
CAT. PROTETTE	
CONVENZIONE SEGRETERIA	54.630,00
RIMBORSI DA ALTRI ENTI 3632,04+25200+17991	46.823,04
ASSISTENTE SOCIALE	25.687,90
FPV	
(D.L. 34/2019, art.33 e segg. - D.M. 17/03/2020)	63.587,75
FPV 2025	39.221,49
TOTALE A DETRARRE (B)	301.811,19
TOTALE FINALE (A-B)	513.090,68
TOTALE SPESA MEDIA PERSONALE 2011-2012-2013	556.160,65



LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 557 QUATER E 562 LEGGE 296/2006	
ANNO 2027 SPESA PERSONALE ASSOGGETTATA AL LIMITE	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
MACROAGGREGATO 101(di cui 5000 buoni pasto)	696.800,41
TASSE	42.815,15
FORMAZIONE (MACROAGGREGATO 103)	3.000,00
RIMBORSI CONVENZIONE SEGRETERIA	54.630,00
TOTALE (A)	797.245,56
DIRITTI SEGRETERIA	6.650,00
ARRETRATTI DI COMPETENZA	33.000,00
ARRETRATTI ANNI PRECEDENTI	38.711,01
FORMAZIONE	3.000,00
CAT. PROTETTE	
CONVENZIONE SEGRETERIA	54.630,00
RIMBORSI DA ALTRI ENTI	25.200,00
ASSISTENTE SOCIALE	27.412,00
FPV	
(D.L. 34/2019, art.33 e segg. - D.M. 17/03/2020)	60.442,89
TOTALE A DETRARRE (B)	249.045,90
TOTALE FINALE (A-B)	548.199,66
TOTALE SPESA MEDIA PERSONALE 2011-2012-2013	556.160,65



LIMITE DI SPESA PREVISTO DALL'ART.1, COMMI 557 QUATER E 562 LEGGE 296/2006	
ANNO 2028 SPESA PERSONALE ASSOGGETTATA AL LIMITE	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
MACROAGGREGATO 101(di cui buoni pasto 5000)	705.800,41
TASSE	42.815,85
FORMAZIONE (MACROAGGREGATO 103)	3.000,00
RIMBORSI CONVENZIONE SEGRETERIA	54.630,00
TOTALE (A)	806.246,26
DIRITTI SEGRETERIA	6.650,00
ARRETRATTI DI COMPETENZA	38.711,01
ARRETRATTI ANNI PRECEDENTI(38711,01+28555,86)	48.623,28
FORMAZIONE	3.000,00
CONVENZIONE SEGRETERIA	54.630,00
BENEFICI CONTRATTUALI	
RIMBORSI DA ALTRI ENTI	25.200,00
ASSISTENTE SOCIALE	27.412,00
FPV	
(D.L. 34/2019, art.33 e segg. - D.M. 17/03/2020)	62.062,22
TOTALE A DETRARRE (B)	266.288,51
TOTALE FINALE (A-B)	539.957,75
TOTALE SPESA MEDIA PERSONALE 2011-2012-2013	556.160,65

Spese a Tempo Determinato

Con Delibera di G.C. n. 22 del 30/07/2025 è stata effettuata la rideterminazione del limite di spesa di personale per le assunzioni effettuate mediante ricorso alle vigenti tipologie di lavoro flessibile, pari ad €. 31.000,00. Nel triennio 2026/2028 non sono previste assunzioni a Tempo Determinato.

DOCUMENTO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTE LOCALI

La capacità assunzionale è la seguente:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2025	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	ANNO	2024	2.373	C
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI	2024	542.221,25 € (I)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)		551.638,52 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	3.220.341,69 €	
		2023	3.503.663,22 €	
		2024	4.258.494,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			3.660.833,03 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2025	32.531,55 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)		3.628.301,48 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)			14,94%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)			27,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)			31,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE VIRTUOSO	

ENTE VIRTUOSO		
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < 0 = (d))	(f)	459.189,96 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.001.411,21 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	30,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	165.491,56 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	96.068,89 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	165.491,56 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	717.130,08 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	717.130,08 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	717.130,08 €

Spesa del Personale	
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;	

Entrate Correnti	
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.	

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%

Comuni che si collocano nella seconda fascia	
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.	

Comuni che si collocano nella terza fascia	
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.	

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha in servizio personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021 per PNRR.



7.2.2 Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

L'Ente non ha allegato al DUP il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 in quanto, da atto nello stesso che non sussistono programmi di affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma per il triennio di riferimento.

Sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare”.

Si ricorda che i contratti di collaborazione possono essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente deve sempre dotarsi di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

Il Revisore ricorda l'obbligatorietà per l'Ente alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge).

7.3 Spending review

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

-ha stanziato le risorse relative alla spending review di cui al DM 30.9.2024 (L. 213/2023 art.1 commi 533-534-535) così suddivisi

- ha stanziato tali risorse sul piano dei conti U.1.04.01.01.020 “*Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.



7.4. Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2026 ad euro 2.137.484,22;
- per il 2027 ad euro 2.929.390,00;
- per il 2028 ad euro 1.657.250,00;

L'Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore a euro 150.000,00 sono state inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2026-2028 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

Relativamente ai Partenariati Pubblici Privati, nella proposta di C.C. n. 4 del 12/12/2026 di approvazione della schema di Bilancio 2026/2028 si attesta che non sono previste operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) di cui all'art. 174 del D.Lgs 36/2023.

8. FONDI E ACCANTONAMENTI

Il comma 6 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti locali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica come definito dal comma 5 dello stesso articolo, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;

Il successivo comma 7 disciplina la destinazione del fondo prevedendo che:

- per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
- per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.

Infine, il comma 11 autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2025 con apposito DM.

8.1. Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2026 - euro 12.900,00 pari allo 0,30% delle spese correnti;

anno 2027 - euro 13.500,00 pari allo 0,34% delle spese correnti;

anno 2028 - euro 13.500,00 pari allo 0,34% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

8.2. Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 20.000,00;

- la consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. **(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)**

8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:
- euro 37.463,84 per l'anno 2026;
- euro 37.463,84 per l'anno 2027;
- euro 37.463,84 per l'anno 2028;

gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

- che l'Ente ha utilizzato il metodo ordinario della media semplice, considerando il quinquennio 2020/2024.

- che l'Ente per calcolare le percentuali ha utilizzato uno dei tre metodi consentiti come definiti dall'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023.

- che l'Ente nella scelta del livello di analisi ha fatto riferimento alle tipologie/categorie/capitoli:

Tipologie	NO
Categorie	NO
Capitoli	SI

- l'Ente non ha entrate non considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

- che l'Ente si è avvalso della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26/27 di Arconet e come anche indicato nell'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 (alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023) che prevede la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente;

- l'Ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

- che la nota integrativa fornisce illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Non sono stati oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.

Non sono stati altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.



Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2026-2028 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2026

Risorsa/Ca p.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
330	TARI	100%	100%	37.463,84
TOTALE				37.463,84

ANNO 2027

Risorsa/Ca p.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
330	TARI	100%	100%	37.463,84
TOTALE				37.463,84

ANNO 2028

Risorsa/Ca p.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
330	TARI	100%	100%	37.463,84
TOTALE				37.463,84

L'art.1 comma 659 lett. a e b) della Legge di bilancio 2026 dispone che entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, vengano aggiornati con DM i principi 4/1 e 4/2:

a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

Si sottolinea che l'applicazione di questa disposizione è prevista, a regime, nei prossimi bilanci di previsione con la facoltà di anticiparla già in sede di assestamento per il corrente bilancio 2026-2028. Quindi, in questo caso l'organo di revisione dovrà predisporre appositi controlli e fornire proprie valutazioni nel parere che dovrà rilasciare in sede di assestamento.



8.4. Fondi per spese potenziali

- L'Ente non ha previsto lo stanziamento del fondo rischi contenzioso in quanto lo prevede in sede di rendiconto.
- l'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2026-2028 altri accantonamenti in conto competenza per altre spese potenziali:

Missione 20, programma 3	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
	Importo	Note	Importo	Note	Importo	Note
Fondo rischi contenzioso	€ -		€ -		€ -	
Fondo perdite società partecipate	€ -		€ -		€ -	
Fondo per rinnovi contrattuali	€ 7.500,00		€ 7.500,00		€ 7.500,00	
Fondo indennità fine mandato	€ 1.509,98		€ 1.509,98		€ 1.509,98	
Passività potenziali						
Fondo obiettivi di finanza pubblica (art.1, co. 788, legge n. 207/2024)	€ 12.556,00		€ 12.556,00		€ 12.556,00	
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	€ -		€ -		€ -	

8.5. Fondo Garanzia debiti Commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145). L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b). In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863): a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno



ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2026	Importo
Debito commerciale residuo anno 2025	3.799,08
Debito commerciale residuo anno 2024	158,40
Totale fatture ricevute anno 2025	2.296.931,48
Indicatore di ritardo anno 2025	-12
Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi anno 2026 (Macroaggregato 1.3)	714.163,87
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art.1, co. 863, legge n. 145/2018)	0,00
Importo accantonato in sede di bilancio 2026	0,00

Stock del debito ANNO 2025:

- Totale importo scaduto e non pagato € 3.799,08,
- Tempo medio ponderato di pagamento 18 gg.
- Tempo medio ponderato di ritardo -12 gg.
- Importo documenti ricevuti nell'esercizio € 2.296.931,48.

Anche se lo stock del debito 2025 pari ad €. 3.799,08 non è diminuito del 10% rispetto allo stock del debito 2024 pari ad € 158,40 è comunque inferiore al 5% delle fatture ricevute pari ad €. 2.296.931,48 poiché rappresenta lo 0,16%.

L'Ente al 31.12.2025 ha rispettato i criteri previsti dalla norma e pertanto non è tenuto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha effettuato le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

8.6.Fondo "obiettivi di finanza pubblica"

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha stanziato al bilancio di previsione 2026-2028 nella missione 20, il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 per l'importo stabilito dal DM 4/3/2025 per €. 12.556,00 per il triennio.

N.B. Il fondo deve essere stanziato dai comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a



statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Sono esclusi enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

N.B. Si ricorda che in sede di bilancio di previsione, il prospetto A1 deve essere allegato al bilancio solo nel caso in cui al bilancio sia applicato l'avanzo accantonato. Tuttavia, poiché il Fondo è stato accantonato nel corso del 2025 e il rendiconto 2025 non è ancora stato approvato, non può essere immediatamente applicato al bilancio di previsione 2026-2028. Pertanto, gli enti in avanzo possono:

- con variazione di bilancio dal mese di gennaio 2026, prima dell'approvazione del rendiconto 2025, applicare il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di

preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese ed aggiornando il prospetto del risultato di amministrazione presunto insieme al prospetto A1;

- applicare il Fondo al bilancio di previsione può essere rinviata a seguito dell'approvazione del rendiconto).

In gennaio 2026, con variazione di bilancio approvata da Consiglio, l'ente può applicare il Fondo al bilancio di previsione 2026-2028 a seguito della verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese (si precisa che l'applicazione del Fondo al bilancio di previsione può essere più semplicemente rinviata a seguito dell'approvazione del rendiconto).

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

- fondo contenzioso pari ad €. 3.000,00;
- fondo passività potenziali per € 57.998,89;

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ 8.551,14
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 2.783,38
- utilizzi	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ 11.334,52

9. INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, per il triennio 2026-2028 non prevede di attivare fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento e rispetta le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

**L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:**

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione					
Anno	2024	2025	2026	2027	2028
Residuo debito (+)	1.223.505,44	1.080.548,33	945.461,63	809.465,15	685.792,18
Nuovi prestiti (+)					
Prestiti rimborsati (-)	141.407,06	135.086,70	135.996,48	123.672,97	120.259,07
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)	-1.550,05				
Totale fine anno	1.080.548,33	945.461,63	809.465,15	685.792,18	565.533,11
Nr. Abitanti al 31/12	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00
Debito medio per abitante	456,51	399,43	341,98	289,73	238,92

N.B. i dati non devono comprendere il debito residuo per il FAL poiché non costituisce indebitamento anche se confluisce nello stato patrimoniale tra i debiti finanziari.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale					
Anno	2024	2025	2026	2027	2028
Oneri finanziari	54.569,49	48.511,54	41.701,23	35.358,50	29.450,32
Quota capitale	141.407,06	135.086,70	135.996,48	123.672,97	120.259,07
Totale fine anno	195.976,55	183.598,24	177.697,71	159.031,47	149.709,39

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2026-2027-2028 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2024	2025	2026	2027	2028
Interessi passivi	54.569,49	48.511,54	41.701,23	35.358,50	29.450,32
entrate correnti	3.320.341,69	3.503.663,22	4.258.494,17	4.533.645,17	4.113.332,10
% su entrate correnti	1,64%	1,38%	0,98%	0,78%	0,72%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 comma 17 della Legge 350/2003, diverse da mutui e prestiti obbligazionari.

N.B: Gli enti con popolazione ≥ 5.000 abitanti possono utilizzare quote di avanzo destinato a investimenti per l'estinzione anticipata dei prestiti (successivamente all'approvazione del rendiconto, verificando la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 187, co. 2, lett. e) del TUEL, somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi).

L'art.1 comma 682 della Legge di bilancio 2026 interviene, relativamente ai prestiti obbligazionari, con modifiche sull'articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,



sopprimendo la parola: «esclusivamente» e aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267». Pertanto, la norma stabilisce che l'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari non deve avvenire esclusivamente mediante risorse derivanti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. La disciplina viene fatta rientrare in quella generale relativa ai prestiti, prevedendo quindi la possibilità di procedere all'estinzione anticipata utilizzando anche la quota libera dell'avanzo di amministrazione.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto in bilancio il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di "debiti fuori bilancio".

All'Organo di revisione non risulta che l'Ente abbia prestato garanzie principali e sussidiarie.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha nell'avanzo di amministrazione una quota vincolata proveniente da indebitamento.

10. ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2024.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. lgs. 175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in quanto non ricorre la fattispecie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.lgs. 175/2016)

Non risultano partecipazioni da dismettere entro il 31.12.2025.

L'Ente con deliberazione n. 35 del 22/12/2025 ha adottato l'atto per l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

Le partecipazioni possedute dal Comune sono le seguenti:

1. Abbanoa S.p.A.,
2. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Per l'A.T.O. si segnala che la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015 ha istituito l'Egas Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione. Dal 1° gennaio 2015 l'Ente è subentrato alle precedenti gestioni commissariali succedutesi in seguito alla soppressione dell'Autorità d'Ambito territoriale della Sardegna.
3. Gal Gallura.

Il Comune fa anche parte del Consorzio Acquedottistico di servizi per la gestione associata del servizio di erogazione delle acque per usi civili derivanti dalle sorgenti del Monte Limbara e della manutenzione dell'acquedotto consortile, costituito tra i Comuni di Calangianus e Luras, in misura del 50% ciascuno, con Decreto Prefettizio n° 10219 del 19.06.1915,

Garanzie rilasciate

Al revisore non risulta che l'Ente abbia rilasciato garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati.



11. PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha verificato che la gestione dei progetti del PNRR non produce effetti negativi sull'equilibrio di cassa dell'Ente.

Dalle verifiche condotte dall'Organo di revisione, emerge che tutti i progetti del PNRR sono in linea con gli obiettivi attesi.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente sia in grado di sostenere la maggiore spesa corrente che deriverà dalla realizzazione dei progetti del PNRR ai fini dell'equilibrio di bilancio.

L'Ente non ha imputato a carico dei fondi del PNRR una quota di spesa di personale e non ha personale in deroga per PNRR.

L'Organo di revisione ricorda:

- il rispetto di quanto previsto dalla Circolare 4/2022 della RGS.
- la corretta rappresentazione contabile mediante il rispetto della natura della spesa e la coerente fonte di finanziamento.

Si ricorda che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
- Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
- Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
- I controlli di regolarità amministrativo e contabile;

La Circolare del MEF/RGS n. 28 del 04 luglio 2022 "PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative";

L'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;

-La circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 "PNRR -Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021;

– Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento".

- la Faq n. 3 della RGS;

-la circolare del MEF n.29 del 26/07/2022 e la circolare MEF n. 30 del 11/08/2022;

Si ricorda che Il PNRR impone di adeguare gli strumenti di programmazione e la stessa Ragioneria generale dello Stato lo ribadisce con la circolare n. 29/2022.

A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel "piano triennale delle opere pubbliche" e nel "piano annuale dei lavori" in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Si ricorda inoltre la Faq n. 3 della RGS la quale specifica che "le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021.

Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi" nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda che

-la circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 "PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR.

-la circolare MEF/RGS n. 40 del 05 dicembre 2022 "PNC - Piano nazionale per gli investimenti



complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi.”

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.35 del 22/12/2023 avente ad oggetto “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0” e recante l’aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con nota RGS prot. 238431 in data 11 ottobre 2022. Si invita pertanto l’Ente, titolare di Misure PNRR, a recepire tempestivamente i contenuti del nuovo documento all’interno delle proprie “strategie antifrode settoriali” relative agli interventi PNRR di rispettiva competenza

Si ricorda l’obbligo di apposizione dei relativi loghi del PNRR anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

Il Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2024 ha approvato il Decreto legge concernente «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR», che richiede ai soggetti attuatori di accelerare il caricamento su ReGIS della spesa pagata.

Il Revisore segnala che la Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.

Il finanziamento delle “piccole opere” dei Comuni, ora proveniente da vecchi stanziamenti nazionali anziché dal Pnrr, porta nuove regole procedurali. Entro il 31 dicembre 2025, le opere finanziate dal 2020 al 2024 devono essere completate. Le nuove regole includono l’utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori e un sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi, con il Regis confermato come sistema di monitoraggio e rendicontazione. Entro il 30 aprile, tutti i Codici unici di progetto del 2020-24 devono essere inseriti nel Regis, pena la revoca del contributo. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà il recupero dei contributi erogati dal ministero dell’Interno. I Comuni destinatari dei contributi devono alimentare integralmente il sistema entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto Pnrr. All’avvenuta aggiudicazione dei lavori, i municipi riceveranno il 50% del contributo, mentre il resto è subordinato all’invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Si ricorda

-la **Circolare RGS sul rispetto dei tempi di pagamento (circ. 25 del 15 maggio 2024)** con la quale la RGS effettua una **ricognizione degli adempimenti normativi** a carico delle amministrazioni e fornisce **istruzioni operative** al riguardo, ricordando l’importanza del monitoraggio dei tempi di pagamento e della corretta alimentazione della PCC.

- la Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 avente ad oggetto “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.”

Si ricorda che è diventato operativo il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), firmato il 6 dicembre del 2024, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l’attivazione dei trasferimenti delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un provvedimento adottato in attuazione dell’articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come “DI Omnibus”. Per accelerare i pagamenti, le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR, possono trasferire fino al 90% del costo dell’intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi.

Si ricorda altresì il Decreto-Legge 31 dicembre 2024, n. 208 “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell’Ente oltre che potrebbe



ravvisarsi danno erariale.

Di grande importanza si evidenzia che in data 29/01/2026 sono state pubblicate sul sito del MIT le linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici (lavori ai sensi dell'articolo 126 del codice dei contratti pubblici), in materia di accordi di collaborazione (ai sensi dell'articolo 82-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e il Modello di accordo di collaborazione, in ottemperanza agli obiettivi chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

In sintesi la raccolta normativa del PNRR:

Fonti europee

Regolamento (UE) 1303/2013,
Regolamento (UE) 2018/1046,
Regolamento (UE) 2020/852,
Regolamento (UE) 2020/2094,
Regolamento (UE) 2021/240,
Regolamento (UE) 2021/241,
Regolamento delegato (UE) 2021/2105,
Regolamento delegato (UE) 2021/2106,
Regolamento (UE) 2023/435,
Regolamento (UE) 2023/1525,
Regolamento (UE) 2024/795,
Regolamento (UE) 2024/1263,
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,

Fonti Nazionali Primarie

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Legge 23 dicembre 2021, n. 238,
Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
Legge 29 dicembre 2022, n. 197,
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,

**Fonti Nazionali Secondarie**

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024,
Circolari della Ragioneria Generale dello Stato,
Circolari PNRR – 2021,
Circolari PNRR – 2022,
Circolari PNRR – 2023,
Circolari PNRR – 2024,
Circolari PNRR – 2025.

Ai fini della gestione della cassa vincolata niente cambia rispetto a quanto stabilito dal Tuel all'art. 195 e dall' allegato 4/2 Dlgs 118/2011 dove già si prevede la gestione delle entrate con specifico vincolo di destinazione. Anche le risorse del Pnrr possono essere gestite, come per le altre risorse vincolate, in un'unica cassa che deve essere monitorata costantemente per ogni categoria di entrata nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta “Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”.

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l'entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull'impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall'accertamento dell'entrata vincolata. È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DL 7 maggio 2024, n. 60 “Coesione”, che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2025;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri di parte corrente derivanti dagli investimenti previsti/effettuati;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente

l'Ente;

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresi la modalità di quantificazione e l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con le linee programmatiche di mandato, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei SAL e degli obiettivi del PNRR, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare, i relativi finanziamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi (soprattutto quelli dei progetti del PNRR) e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrui gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di



somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

f) Piano annuale dei flussi di cassa

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano **entro il 28 febbraio di ciascun anno**, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”.

L'introduzione del modello è una delle misure per la riduzione dei tempi di pagamento, stabilite dall'articolo 6, comma 1, del DI 155/2024, nell'ambito della Riforma del Pnrr 1.11. Il piano annuale dei flussi di cassa include un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio di riferimento. Il modello di Piano annuale dei flussi di cassa elaborato dal MEF richiede previsioni trimestrali, elaborate dal responsabile finanziario in collaborazione con i dirigenti/responsabili dei servizi dell'ente, tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti e delle novità dell'esercizio corrente.

Il Collegio pertanto esorta i responsabili a fornire al Dirigente del servizio finanziario i dati contabili in modo puntuale e preciso affinché si possa adempiere correttamente alla compilazione trimestrale del suddetto piano.

g) Contabilita' ACCRUAL- Aggiornamento Inventari

Stante l'avvicinarsi della chiusura dell'esercizio 2025 il Revisore rammenta che al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.

Si ricorda altresì che con l'approssimarsi dell'adozione della nuova contabilità Accrual l'inventario comunale diventa un elemento cardine per rispettare i nuovi obblighi. La sua gestione accurata non è solo funzionale al rispetto delle norme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Si invia pertanto a prestare la massima attenzione alla predisposizione degli stessi.

h) D.L. n. 13/2023- sistemi di misurazione e valutazione della performance

Il revisore relativamente ai tempi di pagamento ricorda inoltre che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.



Di conseguenza, gli enti e gli uffici preposti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

I) Il Revisore ricorda che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
 - i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
 - i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
 - l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
 - i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
 - l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

L) Erogazione Contributi

Il Revisore, nell'erogazione dei contributi vari (attività economiche, famiglie, associazioni e quant'altro) , raccomanda la puntuale applicazione dei regolamenti comunali in materia o, in mancanza, la preliminare predisposizione e approvazione dei criteri di accesso a tali contributi.



13. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente e all'ultimo rendiconto approvato;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Michele Raimondo Mura